

Publicato il 21/04/2017

N. 01675/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01100/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 1100 del 2017, proposto da:

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina 19;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma - sez. II ter, n. 12733/2016, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati per l'annullamento del decreto del 22.01.2014 avente ad oggetto "adozione del piano di azione nazionale per

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in attuazione della direttiva 2009/128/CE ai fini dell'utilizzo dei pesticidi”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Domenico Tomassetti e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto che:

- la questione devoluta con l'appello verte sull'interpretazione e sull'applicazione del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 nel combinato disposto tra l'art. 7, comma 1, secondo cui la formazione *“è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti”* e l'art. 8, comma 1, secondo cui *“A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione*

rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti”;

- infatti, in applicazione di dette previsioni il piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede anche per gli agrotecnici iscritti all'Albo la necessità di acquisire un apposito certificato per l'acquisto, la vendita, l'utilizzo e la consulenza in relazione a pesticidi, a seguito della frequenza di un corso, con superamento di un esame finale;

- l'art. 7 prosegue:

2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;

b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;

c) le modalità di valutazione;

d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;

e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;

f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;

g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della

formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti";

- dalle disposizioni indicate appare chiaro come, per l'abilitazione, sia previsto in termini generali un percorso di formazione e un esame finale, di competenza delle Regioni, sicché l'impugnato Piano d'azione pare porsi come atto intermedio tra la fonte statale e le fonti regionali, legato ai principi ivi fissati;

- l'art. 8, comma 3 invocato dall'appellante non sembra consentire una diversa conclusione, stabilendo che: *"3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale"*. Infatti si fa comunque riferimento anche per tali categorie alla frequenza di corsi formativi e ad una valutazione finale, ancorché la previsione di una disciplina *ad hoc* per le *"persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali"* e la mancata espressa previsione di un esame finale possono sollevare qualche dubbio, suscettibile di approfondimento nel merito;

- tali dubbi, tuttavia, richiedono un approfondimento nel merito e non sono suscettibili di determinare la sospensione della sentenza, tanto più che l'interesse a sospendere il sistema di certificazione impugnato non appare prevalente sull'interesse contrario, connesso anche alla tutela della salute dei cittadini,

- pertanto la domanda cautelare va respinta e le spese della presente fase processuale possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO